

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 1- OGGETTO, FINALITÀ, AMBITO APPLICATIVO.

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di ricerca, speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
- c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente;
- d) incarichi di alta professionalità, finalizzati al conseguimento, tramite prestazioni professionali, di obiettivi connotati da un elevato livello di competenza professionale.

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, occasionalmente, anche nella sede del Committente.

6. Le disposizioni del presente regolamento **non si applicano**:

- a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
- b) agli incarichi già disciplinati da una specificativa normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche, agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente);
- c) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatoria per espressa previsione di legge (ad es. l'incarico per la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 81/2008) fermo restando comunque l'obbligo di effettuare, in tali casi, una valutazione comparativa.

Art. 2 - RICORSO AI COLLABORATORI ESTERNI.

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è disciplinata dal Regolamento di Amministrazione dell'Ente nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Programma annuale degli incarichi di lavoro autonomo approvato ai sensi dell'art. 3, c. 55, L. 244 del 24.12.2007, in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dal Consiglio.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o ordinarie, o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.

Art. 3 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI.

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata competenza e specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
 - b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - c) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico oppure l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi;
 - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

2. I programmi di attività, gli obiettivi e i progetti specifici e determinati, di cui alla lett. b) del precedente comma 1, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di formulare, in corso d'anno, indirizzi generali di gestione per l'attivazione delle collaborazioni di cui al presente regolamento.

Art. 4 - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSSIBILITÀ DELL'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE INTERNE.

1. In via preliminare il Segretario Direttore accerta l'inesistenza all'interno dell'organizzazione o l'impossibilità oggettiva di utilizzarle, delle strutture e delle figure professionali idonee sotto il profilo qualitativo allo svolgimento dell'incarico, alla luce delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessario l'apporto del collaboratore esterno, e altresì delle caratteristiche professionali e curricolari richieste nonché della durata prevista per lo svolgimento dell'incarico.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico il Segretario Direttore dà compiutamente conto dell'accertamento di cui al precedente comma.

Art. 5 - SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE.

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione degli elementi di valutazione di cui al successivo art. 6, c. 1.

2. Il Segretario Direttore predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente;
- b) i criteri di valutazione rilevanti ai fini dell'affidamento dell'incarico, di cui all'art. 6, c. 1, con i punteggi disponibili per ogni elemento di valutazione, avuto riguardo alla congruenza degli stessi con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico;
- c) il termine, non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- d) il giorno e i contenuti dell'eventuale colloquio;
- e) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- f) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- g) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

3. In caso di affidamento di incarichi di modico importo può non trovare applicazione i punti b) del comma precedente.

Art. 6 - MODALITÀ E CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE.

1. Il Segretario Direttore procede alla selezione dei candidati, valutando in termini comparativi, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione:
 - a) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze posseduti dai singoli candidati, i risultati dell'eventuale colloquio;
 - b) qualora previsto dall'avviso di selezione, la proposta progettuale relativa alle modalità di esecuzione e ai contenuti dell'incarico, eventualmente migliorativa rispetto a quanto previsto dall'avviso;
 - c) qualora previsto dall'avviso di selezione, l'offerta economica, eventualmente migliorativa rispetto al corrispettivo determinato dall'Ente nell'avviso, a cui il candidato si dichiara disponibile a svolgere l'incarico.
2. Per la valutazione dei curricula, il Segretario Direttore può avvalersi di personale interno.
3. All'esito della valutazione, è stilata una graduatoria di merito con atto motivato del Segretario Direttore.
4. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Art. 7 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA.

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, il Segretario Direttore può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
 - b) in casi di particolare urgenza, non imputabile a ritardi dell'Ente, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) in caso di necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato.

Art. 8 - DISCIPLINARE DI INCARICO.

1. Il Segretario Direttore formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;

- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) l'oggetto della prestazione professionale, dettagliato in un programma o progetto di lavoro;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente in caso di controversie.

3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

In ogni caso il collaboratore, ad esclusione di quelli di natura culturale/artistica, è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 9 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO.

1. Il Segretario Direttore verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il Segretario Direttore accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Segretario Direttore può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Segretario Direttore può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 10 - REGIME PARTICOLARE PER I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Segretario Direttore.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Segretario Direttore.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata occasionalmente presso le sedi dell'amministrazione secondo le direttive impartite dal Segretario Direttore, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione di affidamento e dal disciplinare d'incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura dell'ente.

Art. 11- ALTRI ADEMPIMENTI.

1. Alla formalizzazione dell'incarico viene data informazione sul sito internet dell'ente, contenente gli elementi identificativi del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.
2. Gli atti di incarico di cui al presente regolamento, di importo superiore ad euro 5.000,00 sono trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in attuazione dell'art. 1 comma 173 della legge 266/2005 e dell'art. 53 comma 14 del D.Lgs 165/2001 e necessitano della preventiva acquisizione del parere del revisore dei conti.